

La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:

- a) carta d'identità;
- b) patente automobilistica o nautica;
- c) passaporto.

Art. 8.

Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove

Conseguiranno l'ammissione alla prova orale i candidati che avranno riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).

Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina <http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico-amministrativo.html>, a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.

Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30).

La votazione complessiva sarà determinata dalla media dei voti conseguiti nelle due prove scritte, sommata all'eventuale punteggio calcolato in base all'esperienza professionale maturata (art. 8-bis) per i soli candidati che si trovino nella condizione di cui all'art. 1 del presente bando, e alla votazione conseguita nella prova orale.

Art. 8-bis.

Titoli di servizio valutabili ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001

Conformemente a quanto previsto dall'art. 35, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001, l'attribuzione del punteggio riservato ai titoli di servizio è finalizzato a valorizzare l'esperienza professionale di coloro che abbiano maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Università degli studi di Pavia, attraverso contratto a tempo determinato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con funzioni corrispondenti al profilo di cui al presente bando.

Il punteggio massimo raggiungibile con i servizi prestati presso l'Università degli studi di Pavia è di punti 10.

Per la valutazione della suddetta esperienza professionale verrà utilizzata la seguente griglia:

Descrizione	Dettaglio ruolo	Punteggio mensile (o frazione superiore a gg.15)	Punteggio annuale
servizio prestato presso l'Università degli studi di Pavia, svolgendo mansioni corrispondenti al profilo di cui al presente bando	tempo determinato	0,25 punti	3,00 punti
	collaborazione coordinata e continuativa	0,18 punti	2,16 punti

Il servizio prestato a tempo parziale sarà valutato proporzionalmente all'impegnativa oraria settimanale.

La determinazione del punteggio derivante dall'esperienza professionale sarà effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla valutazione delle stesse, e verrà resa nota agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.

Art. 9.

Preferenze a parità di merito

A parità di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, i titoli di preferenza sono i seguenti:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
- A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).

Art. 10.

Approvazione graduatoria di merito

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 9.

Verrà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame.

La graduatoria di merito sarà approvata dal direttore generale e pubblicata all'albo ufficiale on-line dell'Università degli studi di Pavia.

Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorrerà il termine per eventuali impugnative.

